

L'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione:

- > È regolato da una dettagliata legislazione di cui i principali documenti normativi:
- Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742

Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza (Articolo 8) Candidati assenti e sezioni suppletive (Articolo 9) ORDINANZA MINISTERIALE n. 64 del 14 marzo 2022 Espletamento dell'esame di Stato (Articolo 2) Modalità per l'attribuzione della valutazione finale (Articolo 3) Certificazione delle competenze (Articolo 5)

- ➤ Si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica
- ➤ In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione se:
- hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato
- ➤ Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può:
- non ammettere, con adeguata motivazione, all'esame conclusivo del primo ciclo
- può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi

- ➤ Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del DIgs 62/2017.
- in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi

Media dei voti del primo anno	5%
Media dei voti del secondo anno	15%
Media dei voti del terzo anno	80%

 qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, il calcolo della media viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

alunni trasferiti nel corso del secondo anno:

Media dei voti del secondo anno 10%

Media dei voti del terzo anno 90%

alunni trasferiti nel corso del terzo anno:

Media dei voti del terzo anno 100%

L'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti arrotondamenti:

media finale ponderata da 6,00 a 6,49	arrotondamento in difetto	voto di ammissione all'esame: 6
media finale ponderata da 6,50 a 6,99	arrotondamento in eccesso	voto di ammissione all'esame: 7
media finale ponderata da 7,00 a 7,49	arrotondamento in difetto	voto di ammissione all'esame: 7
media finale ponderata da 7,50 a 7,99	arrotondamento in eccesso	voto di ammissione all'esame: 8
media finale ponderata da 8,00 a 8,49	arrotondamento in difetto	voto di ammissione all'esame: 8
media finale ponderata da 8,50 a 8,99	arrotondamento in eccesso	voto di ammissione all'esame: 9
media finale ponderata da 9,00 a 9,49	arrotondamento in difetto	voto di ammissione all'esame: 9
media finale ponderata da 9,50 a 9,99	arrotondamento in eccesso	voto di ammissione all'esame: 10

Il Consiglio di Classe, nel caso in cui un alunno dovesse riportare un voto finale compreso tra 8,40 e 8,49 oppure 9,40 e 9,49, tenendo in considerazione il percorso didattico-disciplinare dell'alunno, l'impegno e la partecipazione alle attività proposte e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, può decidere se arrotondare all'unità successiva la votazione finale riportata.

- > L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

• prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia proposta ai candidati.

• prova orale, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

Il colloquio, la cui durata prevista è di 20/30 minuti, viene condotto collegialmente da parte della sottocommissione

- È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali.
- Viene accertato il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.
- Per gli alunni iscritti al corso musicale, è prevista un'esecuzione strumentale di un programma musicale della durata non superiore a 5 minuti, anche in formazioni cameristiche variegate.

La sottocommissione attribuisce al colloquio, così come a ciascuna prova scritta, un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

- Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017 tenendo conto rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
- ➤ Per gli alunni con **altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal PDP.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

- La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
- La valutazione finale, **espressa in decimi,** deriva dalla media tra:
 - il giudizio di ammissione
 - la valutazione delle Prove di Esame
- La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione
- Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

➤ Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione di tabelloni all'albo della scuola e nell'area documentale riservata del registro elettronico. Nel caso di mancato superamento dell'esame verrà indicata solo la dicitura "Non diplomato".

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, a eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza

- ➤ Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.
- ➤ Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Candidati assenti e sezioni suppletive

Per gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.